Studio BBM Associati

RETRIBUZIONI IN CONTANTI: VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ NON DIFFIDABILE

Parte 1

N. 219 | 25 Novembre 2026 | Paghe e lavoro

Il pagamento delle retribuzioni in contanti costituisce un illecito **NON** materialmente sanabile.

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 3 dell'11 novembre 2026, precisando che la violazione si perfeziona al momento della corresponsione delle somme al lavoratore e non può essere sanata mediante successivi adempimenti previdenziali, fiscali o di registrazione nel libro unico del lavoro.

Il chiarimento del Ministero del Lavoro

La violazione dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni attraverso strumenti di pagamento tracciabili non è suscettibile di regolarizzazione mediante la diffida amministrativa.

È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta a un quesito formulato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

La questione sottoposta all'Amministrazione riguarda, in particolare, la possibilità per gli organi ispettivi di applicare l'istituto della diffida amministrativa quando venga contestata al datore di lavoro la violazione dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni mediante strumenti tracciabili.

Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni

preliminarmente Il Ministero ricorda l'obbligo di corrispondere le retribuzioni e i relativi anticipi mediante strumenti di pagamento tracciabili, attraverso una banca o un ufficio postale.

Ai datori di lavoro e ai committenti è vietato di corrispondere la retribuzione direttamente al lavoratore in denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto instaurato.

L’ambito applicativo della disciplina comprende i rapporti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Una precisazione a parte riguarda le retribuzioni ai lavoratori domestici di cui si tratterà più oltre.

La disposizione precisa che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La finalità antielusiva della disciplina

Nell’interpretazione ministeriale, l’obbligo di tracciabilità risponde all’esigenza di rafforzare la tutela dei lavoratori e contrastare pratiche elusive nella corresponsione delle retribuzioni.

Tra queste rientrano il pagamento soltanto fittizio degli importi indicati in busta paga, la corresponsione parziale delle somme spettanti e il fenomeno delle cosiddette paghe di ritorno, caratterizzato dalla restituzione in contanti di parte della retribuzione.

La tracciabilità dei pagamenti persegue, inoltre, finalità di contrasto al lavoro irregolare e di riduzione del contenzioso, consentendo al lavoratore di dimostrare più agevolmente l’omesso o parziale pagamento degli emolumenti.

È proprio in considerazione di tali finalità che il Ministero attribuisce rilievo alla natura della condotta vietata, rappresentata non soltanto dal mancato utilizzo di uno strumento tracciabile, ma anche dall’effettiva corresponsione di somme in contanti.

Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione sul tema iniziato oggi. Lo Studio resta a completa disposizione

---

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/retribuzioni-in-contanti-violazione-dellobbligo-di-tracciabilita-non-diffidabile-prima-parte/